

DELIBERA N. 764

7 ottobre 2020

Oggetto

Nuove modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori di cui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 – avvio aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori

Riferimenti normativi

articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66; articolo 213, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; articoli 3, comma 1, e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014

Parole chiave

Elenco Soggetti aggregatori - modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento all'elenco dei Soggetti aggregatori

Visto

l'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, e la relativa Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto l'istituzione presso l'ANAC di un "elenco di soggetti aggregatori" con funzioni di aggregazione e centralizzazione degli acquisiti per un numero massimo di 35 soggetti, dei quali, il comma 1, prevede facciano parte (di diritto) Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione (o Provincia autonoma) "costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (legge finanziaria 2007);

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015, con il quale si sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori;



Visto

l'articolo 213, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che ha ribadito la competenza dell'Autorità in materia di tenuta dell'elenco dei soggetti aggregatori;

Vista

la Determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2, pubblicata in GU n. 51 del 3 marzo 2015, recante "le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori";

Considerato

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014, a definire con propria Determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Vista

la relazione istruttoria dell'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti, protocollo n. 71762 del 30.09.2020, da cui emerge la necessità di emendare la Determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2;

Visto

l'atto di segnalazione al Governo n. 8, approvato con delibera n. 763 in pari data, circa necessità di perfezionare i criteri attraverso i quali si verificano i requisiti dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);

Valutato

di procedere comunque, nelle more della revisione dell'articolo 2 del d.P.C.M. 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015), all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori in forza dell'articolo 5 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerata

inoltre la necessità di adottare una delibera che ridefinisca le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori, prevedendo che i tutti soggetti annoverabili



nell'elenco dei soggetti aggregatori, indichino, in sede di aggiornamento, oltre ai consueti dati anche i rispettivi centri di costo, tra quelli censiti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Per questi motivi

IL CONSIGLIO

Nell'odierna adunanza

DELIBERA

A) di dare avvio alla procedura di aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori, mediante pubblicazione dello schema di comunicato del Presidente;

B) di emendare la Determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2, recante le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori, nei termini che seguono:

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 che intendono avanzare richiesta di accreditamento nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. 66/14, convertito con modificazioni dalla legge in premessa, sono tenuti ad inviare richiesta formale all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio qualificazione stazioni appaltanti, unitamente al modello di cui al successivo punto 3.

2. Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato DPR 445:

- che essi o i soggetti da loro costituiti "svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali";
- che le informazioni fornite tramite il modello di cui al successivo punto 3 corrispondono al vero;
- per le città metropolitane che "sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156" i riferimenti dell'atto istitutivo;
- per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività, che sono costituiti "ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267", i riferimenti dell'atto costitutivo.



3. La richiesta di iscrizione va corredata con informazioni da inserire nel modello preimpostato disponibile sul portale www.anticorruzione.it - sezione Servizi - Modulistica. Le informazioni ivi richieste riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l'attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall'ultimo aggiornamento dell'Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno). Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone.

5. Il modello disponibile, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

6. Non sono ammesse stampe cartacee del suddetto file o invii con modalità diverse dalla PEC o richieste prive di allegato.

7. Ai fini dell'accreditamento saranno presi in considerazione solo i dati inseriti in BDNCP a cura e sotto la responsabilità del RASA.

C) Si conferma, infine, l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, fermo restando che quest'ultime dovranno fornire l'indicazione, secondo il modello disponibile nella sezione internet dell'ANAC, dei centri di costo, censiti in BDNCP, coinvolti nell'attività di committenza dagli stessi svolta.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato il 15.10.2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15.10.2020

Il Segretario Maria Esposito

Maria Esposito